

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Posizione assicurativa**

*Area Normativa e Contenzioso amministrativo  
Contribuzione individuale iscritti alla Gestione Pubblica  
Gestione e consolidamento posizioni assicurative*

Rif. PEI del 13/7/2016

[nazionale@pec.nursind.it](mailto:nazionale@pec.nursind.it)

e, p.c.

Segreteria del Direttore Generale

**Oggetto: Gestione Dipendenti Pubblici.**

**Quesito in materia di riscatto, ai fini pensionistici, del diploma triennale di infermiera/e professionale (corsi attivati a decorrere dall'anno scolastico 1975-76 - DPR 867/75).**

Con la PEI in riferimento, codesta Segreteria Nazionale ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito alla possibilità di ammettere a riscatto il corso di studio triennale regionale svolto per il conseguimento del diploma di infermiera/e professionale anche per i soggetti non in possesso del diploma di scuola media superiore.

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.

L'ex Inpdap, con informativa n. 2 del 17/6/1998 prot. n. 2941/98 ha dettato le istruzioni normative e i criteri operativi per l'esame delle domande di riscatto del diploma di infermiera/e professionale.

Dette istruzioni sono state integrate con la successiva comunicazione ex Inpdap prot. n. 3512 del 6/11/1998 e con le successive indicazioni fornite con la nota operativa ex Inpdap n.21 del 13/3/2006.

Come specificato con la nota n. 3512/1998, inviata a tutte le Sedi, il semplice possesso di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore di secondo grado, pur rappresentando titolo per accedere al corso di infermiera/e professionale, non è di per se sufficiente per la valutazione triennale del riscatto in oggetto, in quanto non comporta il rilascio di un diploma o titolo equipollente.

Per quanto riguarda la normativa di riferimento per il riscatto del titolo in esame, si evidenzia che l'art. 24 della Legge n. 1646/62 prevede il riscatto del solo biennio corrispondente al corso di studi presso la Scuola Convitto, purché il diploma di infermiera/e professionale sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Successivamente, è intervenuta la Legge n. 274/91 che all'art. 8, comma 1, lettera b) ha previsto, a decorrere dal 10/9/1991, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, in presenza dei seguenti congiunti requisiti:


- a) il relativo diploma sia titolo prescritto per il posto occupato;
- b) il corso di studio di cui si chiede il riscatto sia di durata non inferiore ad un anno;
- c) il corso sia stato frequentato dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

Come precisato con la nota operativa ex Inpdap n. 21/2006 per la verifica del requisito di cui al sopraindicato punto c) è necessario, per gli operatori di sede, accertare esclusivamente che il richiedente sia in possesso di un precedente titolo di istruzione secondaria superiore, a prescindere che il titolo stesso sia richiesto per l'accesso alla scuola.

Stante il quadro normativo sopra delineato, si conferma che per ammettere a riscatto il terzo anno del corso di studio per infermiera/e professionale, le cui istanze siano state presentate in data successiva all'entrata in vigore della Legge n. 274/91 è necessario che il richiedente sia in possesso di precedente diploma di istruzione secondaria superiore sia di durata biennale, triennale, quadriennale e quinquennale.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Dott.ssa N. De Nigris



00142 Roma  
Via A. Ballarin, 42  
Tel. 0659058472  
Normativa.DCPosizioneAssicurativa@inps.it